



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CASO DI EMERGENZA ABITATIVA

(appendice del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale approvato con deliberazione G.C. 57/2001 e ss.mm.ii.)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2018



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

Indice

- art. 1 - Oggetto e finalità
- art. 2 - Requisiti
- art. 3 - Interventi
- art. 4 - Esclusioni
- art. 5 - Presentazione e valutazione delle domande
- art. 6 - Documenti da produrre
- art. 7 - Decadenza
- art. 8 - Controlli
- art. 9 - Norma finale

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento individua le tipologie e disciplina le modalità di erogazione dei contributi per il sostegno economico alle famiglie che si trovano in condizione di "emergenza abitativa".
2. Per emergenza abitativa si intende una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.
3. I contributi possono consistere nel pagamento del canone di locazione, delle spese per la stipula di contratti di locazione o la sistemazione temporanea presso alloggi, alberghi o affittacamere.
4. Gli interventi attuabili si coordineranno con gli altri settori di competenza comunale.
5. La risposta alle situazioni di emergenza abitativa è subordinata alla disponibilità da parte del Comune di adeguate risorse finanziarie all'uopo destinate.

ARTICOLO 2 – REQUISITI

1. Per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Altopascio da almeno 3 anni;
 - b) essere intestatari del contratto di locazione;
 - c) avere un'attestazione Isee con valore inferiore ai limiti stabiliti da apposita delibera di Giunta per l'accesso ai contributi per emergenza abitativa;
 - d) essere cittadini italiani o dell'Unione Europea;
 - e) per i cittadini di altro Stato, regolarmente residenti, il requisito per l'accesso è il possesso del permesso di soggiorno con validità di almeno due anni;
2. Inoltre, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

- a) ordinanza di sgombero dell'alloggio intimato a causa di inagibilità del medesimo dichiarata dalla competente Autorità;
- b) provvedimento esecutivo di sfratto per morosità conseguente a grave indigenza;
- c) improvvisa ed imprevedibile mancanza di qualsiasi soluzione alloggiativa in caso di nuclei familiari con presenza di minori, anziani o invalidi;

3. Costituisce titolo di preferenza il possesso, da parte del nucleo familiare, di una delle seguenti condizioni:

- presenza di disabile, in condizione di gravità accertata ai sensi della Legge n°104/1992;
- genitore solo con figlio/i minorenni/i;
- presenza di un minore;
- presenza di persona anziana ultra-sessantacinquenne;

ARTICOLO 3 - INTERVENTI

1. Gli interventi per i cittadini in condizione di emergenza abitativa, consistono in:

- a) contributi per canoni di locazione
- b) contributi per anticipo spese per nuova sistemazione alloggiativa
- c) contributi per sistemazione temporanea in strutture ricettive

2. I contributi di cui al presente regolamento saranno stabiliti con apposita delibera di Giunta ed erogati direttamente al locatore o alla struttura ricettivo/alberghiera presso la quale dimorerà il beneficiario. L'individuazione della struttura ricettivo/alberghiera è effettuata dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme vigenti.

3. I contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi comunali previsti. L'importo degli interventi sarà stabilito dalla Commissione Servizi Sociali e gli stessi non potranno essere erogati per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi. La misura dell'intervento è straordinaria ed irripetibile; ciascun soggetto potrà beneficiarne una sola volta. Tale intervento, inoltre, non è cumulabile con il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per lo stesso anno di riferimento.

ARTICOLO 4 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare un possessore di:

- a) autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc, motoveicoli superiori ai 250 cc, camper e/o roulotte immatricolati nell'ultimo biennio.
- b) un natante o una barca da diporto;
- c) alloggio di edilizia pubblica popolare;
- d) i titolari di diritti di proprietà, o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in qualsiasi località, anche estera; si fa eccezione per la quota di comproprietà dell'immobile assegnato all'ex coniuge, in base a provvedimento



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

del Tribunale;

e) i titolari di patrimonio mobiliare superiore ad euro 5.000,00;

f) coloro che hanno usufruito per due volte dei Fondi Lode.

e) per i cittadini extracomunitari (compreso il nucleo familiare), titolari di diritti di proprietà, o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nei loro paesi d'origine;

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata su apposito modello - disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune - e sarà istruita dall'Assistente Sociale che prenderà in carico il nucleo familiare.

2. Il Servizio Sociale effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato, ne cura l'attuazione e valuta l'eventuale partecipazione del richiedente al progetto del baratto sociale.

3. Nella definizione del suddetto percorso, l'Assistente Sociale responsabile del caso tiene conto delle risorse personali del richiedente, dell'assenza di una valida rete parentale, di quelle territoriali provenienti dal terzo settore, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

4. La domanda sarà valutata dalla Commissione Servizi Sociali.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTI DA PRODURRE

1. Ai fini della istruttoria delle domande, è richiesto il deposito dei seguenti documenti:

a) attestazione ISEE;

b) copia del contratto di locazione o copia di un preventivo di spesa, redatto da un'agenzia immobiliare o dal locatario, per il reperimento di un nuovo alloggio;

c) copia dell'intimazione di sfratto (laddove presente);

d) documento dell'ambasciata sul non-possesso di immobili all'estero, da produrre entro 3 mesi dall'intervento

2. L'Ente potrà richiedere ogni ulteriore documentazione, al fine di comprovare la sussistenza, nel caso specifico, dello stato di emergenza abitativa.

ARTICOLO 7 – DECADENZA

1. La decadenza viene dichiarata qualora l'assegnatario:

a) non sia più in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art.2 lett. d);

b) non abiti stabilmente nell'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) ospiti, anche temporaneamente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare dichiarato al momento della presentazione della domanda;

e) ponga in essere comportamenti sconvenienti ed incompatibili con le norme di civile convivenza, di rispetto dell'ambiente e del patrimonio comune;

f) non presenti domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora l'apertura del bando coincida con il momento in cui si manifesta la situazione di



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

“emergenza abitativa”;

g) non rispetti le condizioni previste dal progetto concordato con il Servizio Sociale.

2. La decadenza dall'assegnazione dei contributi è comunque disposta qualora venga accertato il deposito di dichiarazioni mendaci o documenti falsi.

Art. 8 – CONTROLLI

1. I competenti uffici del Comune di Altopascio effettuano tutti gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e sulla documentazione presentata, al fine dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento. I predetti controlli saranno effettuati sulla base e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I controlli sono eseguiti tramite gli organi di Polizia (Carabinieri; Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo tra i medesimi e l'Amministrazione comunale. Il resoconto degli accertamenti effettuati sarà trasmesso al competente ufficio.

3. Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non veritiere, che non siano meri errori materiali, oltre alla decadenza dai benefici ed alla restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere, anche per il futuro, i contributi comunali, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 9 – NORMA FINALE

1. Con l'entrata in vigore delle presenti norme, devono intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esse incompatibili.

2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle vigenti norme statali e regionali.